

Interventi regionali per i centri storici.

Art. 4

Anticipazioni e contributi per interventi edilizi su abitazioni(2)

Le anticipazioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 3 non possono eccedere, per ogni alloggio da costruire o recuperare, i massimali di costo fissati dalla Regione ai sensi dell' articolo 8, lettera g), della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e debbono essere restituite al Comune entro il termine massimo di 15 anni al tasso annuo previsto per ciascuna fascia di reddito dai punti 1), 2) e 3) dell' ultimo comma dell' articolo 82 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75.

(1)

L' erogazione delle anticipazioni concesse da parte del Comune ha luogo:

- nella misura del 50% dell' anticipazione concessa ad avvenuto inizio dei lavori;
- nella misura dell' ulteriore 40% ad avvenuta esecuzione dei lavori per un importo non inferiore al 40% dell' anticipazione concessa;
- nella misura restante, all' atto del rilascio del certificato di abitabilità.

(3)

I contributi che saranno concessi dal Comune non potranno comunque essere superiori a 25.000 euro per ogni singola proprietà su cui interviene.>>;

Note:

1 Parole sostituite al primo comma da art. 23, quinto comma, L. R. 18/1986

2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002

3 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 16, comma 16, L. R. 13/2002